

Tuttavia, fin tanto che questo fenomeno sussiste, e in Italia si presenta in modo diffuso e penetrante, va perseguito.

Ricordo che il nostro codice civile, all'articolo 1815, stabilisce che, se in un contratto sono contenuti tassi usurari, la clausola è nulla. Inoltre l'articolo 644 del codice penale prevede, per chiunque si fa dare interessi usurari, la reclusione da 1 a 6 anni e una multa da 6 a 30 milioni.

Prima della legge n. 108 del 1996 la condizione di usura era valutata in modo discrezionale: « un interesse sproporzionato avuto riguardo alle condizioni di difficoltà economica della vittima ». Questo criterio è ragionevole e flessibile, ma l'illecito diventa difficile da provare e sanzionare. Per questo molti paesi come la Francia si sono orientati a definire un parametro quantitativo degli interessi usurari. Con la legge n. 108 del 1996 il legislatore italiano si è orientato in questo senso: è interesse usurario quello superiore al tasso effettivo globale medio pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* con decreto del ministro del tesoro.

La volontà del legislatore era chiara (anche se forse non perfettamente esplicitata) volta cioè a definire che il momento consumativo dell'usura è quello della pattuizione degli interessi e, se questi sono corrisposti periodicamente, ricorre la figura del reato istantaneo con effetti permanenti.

Nel 2000 tuttavia tre sentenze della Corte di cassazione hanno modificato questa interpretazione. Viene di fatto affermato che il reato è consumato per il fatto di ricevere denaro anche se la pattuizione originaria era legittima. La qualificazione usuraia avviene quindi nel momento della dazione degli interessi e non in quello della stipula del contratto e il delitto di usura viene quindi considerato reato permanente. Le conseguenze negative di questa impostazione sono almeno quattro. La prima: viene a perdere certezza la validità di contratti stipulati senza contravvenire alla legge. Si ricorda che, quando viene stipulato il contratto, il tasso di interesse incorpora anche una stima liberamente formulata da entrambe

le parti sull'inflazione attesa. La seconda: tenderanno a scomparire contratti a tasso fisso dal mercato del credito per il fatto che i benefici di questo contratto diventerebbero asimmetrici; infatti, se l'inflazione cresce e con essa i saggi di interesse, dal contratto a tasso fisso viene avvantaggiato chi domanda credito, se l'inflazione e i tassi di interesse cadono, dall'interesse fisso non può trarre profitto chi offre credito perché diventerebbe usuraio. Da questo restringimento del mercato subiranno un costo tutti quei prenditori di fondi, e spesso sono piccoli risparmiatori, che preferiscono la certezza delle rate di rimborso loro offerte dai contratti di mutuo a tasso fisso che non sarebbero più disponibili sul mercato.

La terza conseguenza è che le banche estere valuterebbero il mercato italiano non degno di fiducia, lesivo della libera concorrenza e di conseguenza verrebbe a risentirne negativamente l'afflusso di investimenti esteri in Italia e quindi la nostra economia tutta.

Da ultimo, ma non per importanza, vanno considerati i possibili effetti sui titoli del Tesoro a lungo termine emessi a tasso fisso in epoca di alta inflazione che oggi determinano un flusso di interessi ai risparmiatori superiori ai tassi di usura. La logica conseguenza dell'interpretazione della Cassazione è che i risparmiatori italiani diventerebbero degli usurari!

Va tuttavia considerato anche il secondo fenomeno cui facevo riferimento in apertura: la forte caduta dei saggi di interesse negli ultimi vent'anni. Essi erano del 20 per cento nel 1982, dell'11 per cento nel 1995, dal 1996 inizia una caduta rapida: in quattro anni scendono ad un valore che nel 1999 è del 4 per cento. È un fenomeno storico unico. E a fronte di fenomeni eccezionali vanno prese misure eccezionali. Infatti i mutui a tasso fisso stipulati in situazione di previsione di inflazione costante e crescente determinano un aggravio rilevantissimo sui mutuatari che si trovano nella situazione di dover sostenere tassi di interesse reali anche intorno al 10 per cento!

Il Parlamento già si era espresso su questo terreno. La Commissione finanze della Camera aveva approvato all'unanimità del 1998 una risoluzione a prima firma dell'onorevole Agostini che invitava le banche a ricontrattare ai nuovi tassi di mercato questo tipo di mutui e ad attuare un comportamento non collusivo. Molte banche accolsero questo invito applicando penali modeste o nulle, ma altre non lo hanno fatto. Per sanare questo stato di cose precario, a volte iniquo e di grande incertezza, è intervenuto il decreto di cui discutiamo la conversione.

Sul terreno della retroattività, il decreto interviene con una norma interpretativa che stabilisce: che l'eventuale usurarietà del tasso è quello della conclusione del contratto e non quello del pagamento degli interessi; che le emissioni obbligazionarie della pubblica amministrazione si collocano fuori della norma sui tassi usurari.

Sul terreno della caduta dei tassi di interessi il decreto interviene — come ha detto anche il relatore — in modo eccezionale a fronte di un evento eccezionale e stabilisce: che i mutui a tasso fisso che prevedono rate che incorporano interessi superiori a quelli che nel tempo siano diventati usurari siano rinegoziati; questa rinegoziazione non ha efficacia per il passato e si applica solo alle rate successive alla data del 2 gennaio 2001, avviene senza oneri e senza penali per i clienti e infine attraverso una griglia di tassi la cui diversità è giustificata da ragioni economiche ed equitative.

Si definisce un tasso nominale di conversione del 9,96 per tutti i mutuatari. Questo tasso scende all'8 per cento qualora il mutuo riguardi l'acquisto, per un importo inferiore a 150 milioni, della prima casa. Il decreto stabilisce poi di aggiungere al tasso normale l'1,5 per cento qualora il mutuo fosse stato concesso ad un imprenditore. È ragionevole pensare infatti che le imprese abbiano capacità di differenziazione del rischio e di gestione ottimale del proprio portafoglio debiti nel quale siano inclusi non solo contratti a

tasso fisso ma anche a tasso variabile e abbiano goduto in tal caso della forte caduta dei tassi di interesse.

L'emendamento di Rifondazione comunista, che elimina questa maggiorazione e che questa mattina è stato votato anche dalla Casa delle libertà ed accolto dalla Camera, non solo è criticabile per i motivi sopra richiamati, ma soprattutto perché mette a rischio la conversione del decreto con gravi danni per il paese.

Su questo decreto la maggioranza è stata sostanzialmente compatta, mentre l'opposizione ha mostrato un ventaglio di posizioni a 180 gradi anche all'interno della stessa Casa delle libertà. La Lega nord Padania ed Alleanza nazionale, con la lodevole eccezione di qualche deputato, come l'onorevole Pace, si sono dichiarate a favore di soluzioni che di fatto vanificano la certezza dei contratti con grave nocimento per il sistema creditizio italiano e per la credibilità all'estero del nostro paese.

La soluzione di Forza Italia, invece, in sintonia con l'impostazione di quella forza politica, intende salvare capra e cavoli scaricando l'onere su Pantalone. Ma non vi sembra assurda una norma che dica: « Il signor Bianchi (banca) stipula un contratto con il signor Verdi (cliente), se ad un certo punto il contratto non va più bene alle parti e va ristipulato, gli oneri non ricadono in varia misura sui contraenti, ma sul signor Rossi (contribuente) ». È norma priva di ogni logica giuridica, economica o equitativa.

Questo provvedimento così come ci perviene dal Senato risolve invece numerosi problemi e viene incontro alle principali esigenze dei soggetti coinvolti. Innanzitutto, i risparmiatori e clienti delle banche, i quali potranno rinegoziare da ora i loro mutui in un contesto normativo certo. Inoltre, non dovranno sobbarcarsi quelle consistenti spese legali che avrebbero dovuto sostenere, in assenza di questo provvedimento, per azioni contro quelle banche che si fossero rifiutate la ricontrattazione del mutuo.

Effetti positivi si manifestano anche sul sistema creditizio: le banche pur soste-

nendo un onere non indifferente sui loro bilanci, stimati in 3.900 miliardi (più l'effetto dell'emendamento votato quest'oggi da Rifondazione comunista e dalla Casa delle libertà, stimabile in circa 1.500 miliardi se verrà accolto dal Senato) si vengono tuttavia ora a trovare in una situazione di certezza normativa civile e penale riguardo al loro comportamento passato. Infine, effetti positivi si manifestano anche sull'immagine che il paese acquista sui mercati internazionali dei capitali.

Per questi motivi i deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo voteranno a favore di tale provvedimento.

#### CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLE DICHIARAZIONI DI VOTO FINALE DEI DEPUTATI MARCO FOLLINI E CLAUDIA MANCINA SUL PROGETTO DI LEGGE N. 7487

MARCO FOLLINI. È una legge condivisa: è bene che sia così. Non possiamo vicendevolmente dipingerci né come una coalizione disattenta ai valori della solidarietà sociale e alla protezione dei più deboli né come una coalizione dedita a sfasciare i cardini dell'istituto familiare.

Si è detto: si accrescono i diritti dei figli, soggetto debole, rispetto a quelli dei genitori. Giusto principio, io però fatico molto a vedere questi diritti non dico contrapposti ma neppure in forte dialettica tra di loro.

Due punti controversi. Uno è il divario di età: si modificano le frontiere della biologia, la legge sulla fecondazione assistita sancisce il diritto ad un divario di 52 anni. L'altro riguarda il nodo famiglie-coppie che, di fatto, è stato sciolto — come era ovvio — a favore delle famiglie. Non c'è guerra di religione su questo argomento, ma solo buonsenso nel dire che non si capisce perché, chi volontariamente sceglie di sottrarsi alle responsabilità di un vincolo legale, ne rivendichi poi alcune e solo alcune prerogative.

Il centro cristiano democratico voterà a favore. Siamo convinti che sia una

buona legge che dà una mano a genitori e figli e con questo spirito aggiungiamo il nostro consenso.

CLAUDIA MANCINA. Il tema dell'adozione è un tema delicato e sensibile, al centro in questi anni di numerosi dibattiti. Un tema al crocevia tra diritti civili, responsabilità sociali, solidarietà. Un tema in cui si riassume la cultura di una società: non a caso la sensibilità ad esso è profondamente cambiata negli ultimi decenni. Da una situazione di diffidenza e pregiudizio siamo passati ad una diffusa accettazione sociale dell'adozione, oggi vista da tutti come un atto pieno di valori positivi, un atto da cui nasce non un simulacro di famiglia, non un succedaneo di maternità e paternità, ma una vera famiglia, e relazioni affettive tra genitori e figli che hanno lo stesso valore e la stessa pienezza di quelli naturali.

Anche l'istituto è evoluto, da atto volto a trasmettere il nome e il patrimonio, a atto in cui si realizza l'incontro tra bambini — abbandonati per diversi motivi dai genitori naturali — e coppie disposte ad accoglierli in un percorso di crescita che (se è sempre difficile per tutti) è ancora più difficile per bambini la cui vita è segnata dal trauma originario dell'abbandono.

Questo passaggio è stato espresso, nel nostro ordinamento, dalla legge n. 184 del 1983. Oggi noi variamo una modifica di quella legge che, confermandone l'ispirazione, vuole rispondere ai mutamenti intervenuti nella società, nel modo di intendere e di vivere la genitorialità, e soprattutto nella consapevolezza dei diritti dell'infanzia. E vuole sostenere in modo efficace forme di solidarietà e di generosità che nella società di oggi, nella quale le strutture tradizionali della solidarietà sono in crisi, devono essere considerate tanto più preziose.

Le modifiche elaborate dalla Commissione si muovono entro due assi: rafforzare il diritto del minore alla propria famiglia, ove sia possibile, o ad una

famiglia adottiva o affidataria; favorire la disponibilità degli adulti a prendersi cura dei minori abbandonati.

In questo senso assume valore emblematico il cambiamento del titolo stesso della legge, che da « Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori » diventa « Del diritto del minore ad una famiglia ». Ne conseguono: il sostegno alla famiglia naturale in difficoltà, per prevenire l'abbandono e consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia; la esclusione dall'inserimento in istituti di assistenza per i minori di età inferiore ai sei anni; la previsione per tutti del superamento entro il 2006 del ricovero in istituto, a favore, ove non sia possibile l'affidamento a famiglie, di comunità di tipo familiare: mai più bambini in istituto; il rafforzamento del ruolo della famiglia affidataria; la forte affermazione del diritto alla conoscenza delle proprie origini. L'accesso alle informazioni viene correttamente ritenuto un diritto che attiene alla sfera dell'identità personale, e come tale è garantito, anche se nei limiti di procedure miranti a tutelare anche i diritti di altri (genitori, fratelli e sorelle) e il minore stesso. È questo un aspetto importantissimo, già tanto discusso da questo Parlamento, che, finalmente, arriva ad una soluzione certa.

I punti essenziali, e anche i più controversi, di modifica e di miglioramento della 184 sono, come è chiaro a tutti i colleghi e le colleghe, quelli relativi alla stabilità e all'età. Sulla stabilità e la sua sovrapposizione col matrimonio si è svolta una lunga e complessa discussione, non solo nelle aule delle Commissioni, ma anche con associazioni e soggetti sociali. Una discussione faticosa, ma fruttuosa, del cui esito positivo va dato merito al tenace lavoro della relatrice. La soluzione proposta rappresenta una mediazione tra le opposte convinzioni e orientamenti, che considera realizzato il requisito della stabilità anche da una convivenza precedente il matrimonio. È evidente che questa mediazione può scontentare sia chi non vuol concedere alcun valore alla convivenza fuori del matrimonio, sia chi vor-

rebbe che la valutazione di idoneità prescindesse completamente dallo stato giuridico degli aspiranti genitori. Tuttavia, poiché non era questa la sede per operare una revisione giuridica (che sarebbe, peraltro, non priva di riflessi costituzionali) sul concetto di famiglia, consideriamo questa soluzione buona e adeguata allo scopo del provvedimento, che è quello di facilitare l'adozione.

Nella stessa direzione va l'innalzamento dell'età a 45 anni, calcolata poi sull'età del coniuge più giovane e non, come avviene oggi, del più anziano.

Ritengo che queste norme, insieme allo snellimento consistente delle procedure, segnino un significativo passo avanti rispetto alla situazione attuale. Per qualcuno di noi, e per opposti motivi, il passo sarà troppo piccolo, ma è tutt'altro che piccolo per la società, per le persone in carne ed ossa, per i bambini che vedono passare il tempo in una incerta attesa e per le tante coppie che vorrebbero adottare e si trovano fuori dei ristretti termini stabiliti dalla legge oggi in vigore.

Tutti sappiamo — e non è retorica dirlo, ne abbiamo avuto testimonianza durante l'iter in Commissione — che questa legge è molto attesa dai nostri concittadini, che chiedono un alleggerimento delle norme e delle procedure per poter compiere una scelta a cui tutti riconoscono ormai grande valore morale e sociale.

Tutti noi abbiamo principi e convinzioni che ameremmo vedere tradotti in norme. Ma qui noi non siamo filosofi morali né scienziati politici. Siamo legislatori. E compito dei legislatori è trovare soluzioni possibili, utili ai cittadini. Questa legge rappresenta la migliore soluzione possibile oggi ed è utile, forse una delle leggi più utili che avremo fatto in questa legislatura, se la guardiamo, come è necessario in questioni che attengono alla vita delle persone, con uno sguardo più sereno e distaccato dal confronto politico quotidiano e dalle dispute sui principi.

Per questo noi la approviamo con convinzione e con soddisfazione.

DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL  
DEPUTATO PAOLO GALLETTI SUL PRO-  
GETTO DI LEGGE N. 7487

PAOLO GALLETTI. I Verdi voteranno a favore di questo progetto di legge che rappresenta un concreto passo in avanti rispetto alla normativa attuale sulle adozioni. Si semplifica la procedura indicando tempi certi. Si alza l'età per coloro che sono disponibili ad adottare. Si eliminano gli istituti per i minori. Si prevede la possibilità dell'affido anche per persone singole. Si riconoscono due anni di convivenza stabile prima del matrimonio per le famiglie disponibili ad adottare.

In sostanza, un compromesso più avanzato, rispetto alla situazione attuale, con i sostenitori della « ideologia » della famiglia, presente in varie forze politiche del nostro paese. Si tratta, è ovvio, di

garantire al bambino il diritto ad una famiglia. Ma, com'è noto, esistono oggi famiglie di fatto, che, caso per caso e senza alcuna ideologizzazione, potrebbero essere considerate idonee all'adozione.

Fra due anni, dopo una prima verifica, si potrà rimettere mano alla legge e, magari, modificarla in modo pragmatico per semplificarla ulteriormente e favorire, nei fatti, le adozioni nel pieno rispetto dei diritti del bambino ad una famiglia.

Con queste specificazioni, ribadisco che i Verdi voteranno a favore, consapevoli di questo significativo passo in avanti che oggi compie la Camera dei deputati.

---

IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

*Licenziato per la stampa alle 23.*